

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 309)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1963
(V. Stampato n. 352)*

d'iniziativa dei deputati COCCO Maria e BIANCHI Fortunato

*Trasmesso del Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 novembre 1963*

**Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389,
istitutiva della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente:

« Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 13 ».

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente:

« Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età successiva ».

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389.